



Comune di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016.**

Adottato con Deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 21.08.2019

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 al fine di determinare i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale per le attività relative agli appalti di lavori, servizi o forniture inseriti nei documenti programmatici dell'Amministrazione (per appalti relativi a servizi o forniture solo in caso di nomina del direttore dell'esecuzione, se soggetto diverso dal Rup), aggiudicati tramite gara, esclusivamente per le attività di cui al successivo art. 4.
2. Il presente regolamento stabilisce la percentuale dell'importo a base di gara da destinare al fondo incentivante per funzioni tecniche nei limiti del 2%.
3. La quantificazione e la ripartizione del fondo tra il responsabile del procedimento e le altre figure tecniche, nonché loro collaboratori, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 2

Costituzione e accantonamento del fondo incentivi per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti, vengono destinate al fondo, risorse finanziarie nella misura di cui al successivo articolo 6.
2. L'impegno di spesa viene effettuato con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. L'ammontare del fondo, in quanto correlato all'importo a base di gara, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi. Parimenti non subirà variazioni in ragione di varianti in corso d'opera.
4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun appalto, al personale interno incaricato di svolgere le attività di cui al successivo articolo 4, secondo le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento.
5. La percentuale effettiva, nei limiti massimi di cui all'art. 6, è stabilita in rapporto all'entità dell'appalto. La ripartizione delle rispettive quote percentuali tiene conto delle competenze e delle capacità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento

alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

7. Gli importi del fondo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'Irap.

8. Il fondo è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.

Articolo 3 Corresponsione incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

2. La ripartizione del fondo si applica al personale dipendente tenendo conto delle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Possono essere affidati a soggetti esterni, ferma restando la responsabilità del dirigente del settore e del progettista, quelle attività che necessitano di prestazioni specialistiche e/o figure professionali non presenti nell'Amministrazione.

4. Restano escluse dalla ripartizione del fondo incentivante le attività inerenti appalti di lavori, servizi e forniture con importi a base d'asta inferiori ad euro 100.000.

5. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono dovuti qualora non si addivenga, per qualsiasi ragione, alla messa in gara dell'appalto.

6. L'incentivo può essere corrisposto, ancorché il beneficiario sia titolare di una posizione organizzativa, ai sensi del vigente CCNL sull'ordinamento professionale del personale del comparto delle autonomie locali e usufruisca anche della retribuzione di posizione e di risultato prevista per queste figure, conformemente al vigente sistema di valutazione dell'ente.

7. La ripartizione del fondo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 4 Definizione attività soggette al riconoscimento dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione del fondo, di cui al precedente art. 2, i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che vengono incaricati per lo svolgimento delle seguenti attività previste dalla normativa in materia di appalti:

- a) responsabile unico del procedimento dei singoli interventi connessi alla realizzazione di un'opera o lavoro pubblico, per l'acquisizione di una fornitura o servizio;
- b) programmazione della spesa per investimenti;

- c) verifica preventiva del progetto ex art. 26 D.Lgs. 50/2016;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016;
- e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi art. 101 D.Lgs. 50/2016;
- f) collaudo tecnico-amministrativo (per lavori) ovvero di verifica di conformità (per forniture e servizi);
- g) collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto;
- h) personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, e più precisamente:
 - collaboratore tecnico e/o amministrativo ricoperto da personale interno con profilo tecnico-amministrativo che redige, apponendo firma e assumendosene le conseguenti responsabilità, parte dei documenti tipici previsti in capo alle figure di cui sopra. I collaboratori con la sottoscrizione dei suddetti documenti assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - collaboratore tecnico e/o amministrativo ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che, pur non assumendo responsabilità diretta (con propria firma sugli atti), partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alle attività di verifica/validazione, all'attività direzione lavori/direzione dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità.

2. In caso di carenza di personale, il Dirigente preposto potrà proporre convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare il personale a cui affidare alcune delle attività suddette. In tal caso, nella definizione della convenzione, verranno stabilite le modalità di liquidazione del fondo.

Articolo 5

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi delle attività di cui al precedente articolo sono effettuati con disposizione del dirigente competente, garantendo rotazione del personale. L'individuazione dei soggetti collaboratori da parte del RUP dovrà avvenire in funzione delle professionalità in organico con specifico riferimento all'intervento e alle effettive conoscenze e competenze, oltre al già previsto criterio di rotazione per una più equa distribuzione tra i vari soggetti al fine di assicurare una partecipazione quanto più possibile diffusa.

2. L'atto di nomina di cui al precedente comma 1 costituisce l'atto formale di incarico che dovrà pertanto essere inoltrato al personale dipendente individuato per lo svolgimento delle singole attività.

3. Con provvedimento del Dirigente competente verrà successivamente impegnato il fondo di incentivazione.

4. Lo stesso dirigente potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, sarà

stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato avrà svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verificherà il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Articolo 6

Determinazione dell'aliquota del fondo

1. Per ogni singolo appalto, a valere sullo stanziamento previsto per la sua realizzazione, viene determinato il fondo da calcolare sull'importo posto a base di gara, determinato come segue:

Tabella 1:

| Importo a base d'asta = A | | Fondo = F | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| da | € 100.000,00 a € 500.000,00 | 1,00% A | |
| da | € 500.001,00 a € 1.500.000,00 | € 5.000,00 + | 0,80% (A - € 500.000,00) |
| da | € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 13.000,00 + | 0,60% (A - € 1.500.000,00) |
| da | € 5.000.001,00 a | € 34.000,00 + | 0,40% (A - € 5.000.000,00) |

2. L'80% del fondo determinato secondo il comma 1 sarà ripartito tra il personale dipendente di cui all'art. 4 e nella misura di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota dell'80% del fondo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche viene ripartito tra le figure professionali incaricate delle attività di cui all'art. 4 secondo le seguenti quote:

Tabella 2 a

| FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA APPALTI DI LAVORI PUBBLICI | QUOTA INCENTIVO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Verifica preventiva e validazione dei progetti | 10,00% |
| Attività di programmazione della spesa per investimenti | 5,00% |
| Responsabile del procedimento e suoi collaboratori | 30,00% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di bando gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 10,00% |
| Direttore dei Lavori e suoi collaboratori | 30,00% |
| Collaudatore e/o redattore del Certificato di Regolare esecuzione | 10,00% |
| Collaudatore statico | 5,00% |
| Totale | 100,00% |

Tabella 2b

| FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA SERVIZI E FORNITURE | QUOTA INCENTIVO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Attività di programmazione della spesa per investimenti | 5,00% |
| Responsabile del procedimento e suoi collaboratori | 43,00% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di bando gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 10,00% |
| Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori | 42,00% |
| Totale | 100% |

2. Qualora alcune delle attività non siano svolte in quanto non obbligatorie per legge non verrà corrisposta la correlata quota di incentivazione.

3. Le quote di incentivo stabilite per il RUP, la direzione lavori, la direzione dell'esecuzione e relativi collaboratori, sono articolate con la graduazione e i criteri di cui ai precedenti commi e secondo i seguenti fattori:

- RUP e collaboratori del R.U.P.

$$I_{rup} = 80\% (F P2 K) / (K + Nc)$$

$$I_c = 80\% (F P2) / (K + Nc)$$

dove:

F = fondo di cui tabella 1

P2 = percentuale desunta da tabella 2a e 2b

I_{rup} = incentivo spettante al RUP

I_c = incentivo spettante a ciascun collaboratore

K = 5

NC = numero collaboratori

- direttore dei lavori – direttori operativi/collaboratori

$$I_d = 80\% (F P2 K) / (K + Nc)$$

$$I_c = 80\% (F P2) / (K + Nc)$$

dove:

F = fondo di cui tabella 1

P2 percentuale desunta da tabella 2a e 2b

I_d = incentivo spettante al DL o DE

I_c = incentivo spettante a ciascun collaboratore

K = 4

NC = numero collaboratori

Articolo 8 Incarichi parziali

1. Qualora alcune attività o parti di esse vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente. In tal caso verrà comunque riconosciuta la quota di spettanza di ciascuna delle figure professionali indicate nella tabella di cui all'art. 7, in relazione all'attività svolta dal personale interno all'Amministrazione, fermo restando i compiti e le responsabilità di ciascuna figura.

2. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Civica Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte, incrementano la quota del fondo prevista all'art. 2 comma 6 del presente.

Articolo 9 Pagamento e limiti del compenso incentivante

1. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture), fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2;
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture), fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2.

2. Relativamente ai servizi continuativi pluriennali, la quota dell'incentivo spettante al Rup, per la parte dell'esecuzione del contratto, ed al direttore dell'esecuzione verrà liquidata annualmente in percentuale all'attività svolta.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

4. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal Regolamento, anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza e tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte.

Articolo 10 Termini per le prestazioni - penalità

1. Nell'atto di nomina di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le

prestazioni.

2. Per ogni giorno di ingiustificato ritardo di ogni singola fase, come individuata al comma 1, sarà applicata una penale dell'1% giornaliero sull'importo spettante, per quella fase, al personale coinvolto nella stessa compreso il Rup.

3. La medesima penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella redazione degli SAL da parte del direttore dei lavori ovvero dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Rup in base alle condizioni previste dal contratto di appalto. Analogamente verranno applicate le medesime penalità in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per fatti dipendenti dall'attività dell'incentivato.

Articolo 11

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Il presente regolamento disciplina le attività oggetto di incentivazione per funzioni tecniche, inerenti appalti di lavori, servizi e forniture, il cui compimento sia stato svolto successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e si applica agli appalti svolti a decorrere dal 1/1/2018.

Per gli incentivi già accantonati nell'anno 2018, il Dirigente procederà all'incentivazione delle attività di cui all'art. 4 e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi specifica norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.